



FNOMCeO

24 FEB. 2004

Roma.

COMUNICAZIONE N. 22

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

1166 - 1167

OGGETTO

FARMACI - Dr. Enzo Del Monaco

FARMACI - Dr. Marcello Fontana

CONTENUTO

Farmaci il cui  
impiego è considerato  
doping

Cari Presidenti,

reputo opportuno segnalarvi che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto 16 gennaio 2004, concernente modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante **“Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping”**.

Il decreto in esame è stato emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, inerente alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, in considerazione della necessità di aggiornare periodicamente la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

In qualità di Presidente della FNOMCeO, alla luce dell'uso sempre crescente di farmaci dopanti soprattutto da parte dei giovani sportivi, desidero affermare con fermezza che l'attività sportiva debba essere sempre diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e che non possa non ispirarsi ai principi etici e ai valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping fatta a

Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522.

**Con riferimento al settore della Medicina dello Sport non posso che richiamare l'art. 76 del codice di deontologia medica che in materia di doping impone al medico di non consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.**

In conclusione, al fine di un più approfondito esame del contenuto del decreto, si ritiene opportuno allegarne copia.

Cordiali saluti

Giuseppe del Buono



All. 1

«L'elenco in allegato è ridotto, prolungato - 30 com-  
 «L'elenco in allegato è ridotto, prolungato - A. I. C. n. 033174022 - C.

«L'elenco in allegato è ridotto, prolungato - A. I. C. n. 033174022 - C.

«L'elenco in allegato è ridotto, prolungato - A. I. C. n. 033174022 - C.  
 «L'elenco in allegato è ridotto, prolungato - A. I. C. n. 033174022 - C.

Roma, 25 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A01690

DECRETO 16 gennaio 2004.

«Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante  
 «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente  
 o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui  
 impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre  
 2000, n. 376».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI  
 E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante  
 «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il  
 doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novem-  
 bre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante  
 «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive  
 e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante  
 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il fun-  
 zionamento della Commissione per la vigilanza ed il  
 controllo sul doping e per la tutela della salute nelle atti-  
 vità sportive»;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante  
 «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologi-  
 camente o farmacologicamente attive e delle pratiche  
 mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi  
 della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive  
 modifiche introdotte con i decreti ministeriali  
 30 dicembre 2002 e 10 luglio 2003;

Visti in particolare i criteri e le modalità per la revi-  
 sione periodica della predetta lista di cui all'allegato 1  
 del già citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002;

Visto l'emendamento all'appendice della Conven-  
 zione europea contro il doping nello sport contenente  
 la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche  
 di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo

documento esplicativo che entrerà in vigore il 1° gen-  
 naio 2004 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia  
 Mondiale Antidoping (WADA-AMA);

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza  
 ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle  
 attività sportive espressa in data 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di armonizzare, entro il ter-  
 mine del 1° gennaio 2004, la lista dei farmaci, sostanze  
 biologicamente o farmacologicamente attive e delle  
 pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping,  
 contenuta nell'allegato II del decreto ministeriale  
 15 ottobre 2002 e successive modifiche, alla lista inter-  
 nazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3,  
 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicem-  
 bre 2000, n. 376, il decreto 15 ottobre 2002, recante  
 «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologi-  
 camente o farmacologicamente attive e delle pratiche  
 mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi  
 della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive  
 modifiche, è così modificato: nell'allegato II — la  
 Sezione 1 — Classi di sostanze vietate, è così sostituita:

stimolanti (proibiti in gara);

narcotici (proibiti in gara);

agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara);

diuretici (solo in particolari sport previsti dal-  
 l'art. 2, comma 3);

ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara);

alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2,  
 comma 1);

cannabinoidi (proibiti in gara);

beta-2agonisti (proibiti in gara; il clenbuterolo e il  
 salbutamolo in concentrazioni nelle urine > 1000 ng/ml  
 sono proibiti anche fuori gara);

agenti con attività antiestrogenica (proibiti in gara  
 e fuori gara);

agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara);

corticosteroidi (proibiti in gara);

betabloccanti (solo in particolari sport previsti  
 dall'art. 2, comma 2).

Nella Sezione 2 — Classi di sostanze vietate e relativi  
 principi attivi. Sezione 3 — Classi di sostanze vietate,  
 principi attivi e relative specialità medicinali. Sezione 4  
 — Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle  
 confezioni di specialità medicinali vietate è eliminata  
 la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi

e specialità medicinali. Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali:

affeina;  
pseudofedrina;  
fenilefrina;  
fenilpropanolamina;  
pipradolo.

Nella classe degli stimolanti: la caffeina, la fenilefrina, la fenilpropanolamina, il pipradolo, la pseudofedrina e la sinefrina sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004.

Nella classe dei narcotici il rapporto morfina/codaina è inserito nel Programma di monitoraggio 2004.

I risultati del programma di monitoraggio saranno comunicati all'Agenzia Mondiale Antidoping.

Nella Sezione 2 — Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi. Sezione 3 — Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali. Sezione 4 — Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi:

adrafinil;  
amphetaminil;  
benzphetamine;  
dimethylamphetamine;  
ethylamphetamine;  
fufenorex;  
methamphetamine;  
methylamphetamine;  
methylendioxyamphetamine;  
modafinil;  
parahydroxyamphetamine;  
androstanedione;  
boldione;  
delta-1-androstene-3,17-dione;  
drosanediol;  
4-hydroxytestosterone;  
4-hydroxy-19-nortestosterone;  
mestanolone;  
oxabolone;  
quinbolone;  
testosterone;  
propyl-17-oxo-19-nortestosterone;

zeranol;  
chlorothiazide.

Le specialità relative ai principi attivi, indicati nel precedente capoverso, saranno inserite nelle Sezioni 3 e 4 con successivo decreto.

#### Art. 2.

1. L'alcool (etanolo) è vietato soltanto in competizione e con i limiti riportati nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale di cui al successivo elenco.

Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.

Aeronautica (FAI) (0.20 g/L).

Automobile (FIA).

Biliardo (WCBS).

Bocce (CMSB) (0.50 /L).

Calcio (FIFA).

Ginnastica (FIG) (0.10 g/L).

Karate (WKF) (0.40 g/L).

Lotta (FILA).

Motociclismo (FIM).

Pentathlon Moderno (UIPM) (0.10 g/L) per la disciplina del pentathlon moderno.

Sport su rotelle (FIRS) (0.02 g/L).

Ski (FIS).

Tiro con l'Arco (FITA) (0.10 g/L).

Triathlon (ITU) (0.40 g/L).

2. I betabloccanti, tranne se non sia specificato diversamente, sono vietati soltanto in competizione nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale, di cui al successivo elenco.

Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.

Aeronautica (FAI).

Automobile (FIA).

Biliardo (WCBS).

BOB (FIBT).

Bocce (CMSB).

Bridge (FMB).

Curling (WCF).

Scacchi (FIDE).

Calcio (FIFA).

Canottaggio (FISA) per le specialità dei pesi leggeri.

Body building (IFBB).

BOX (AIBA).

Sollevamenti pesi (IWF).

Judo (IJF).

Karate (WKF).

Lotta (FILA).

Powerlifting (IPF).

Ski (FIS) per la disciplina del salto con gli ski.

Taekwondo (WTF).

Veslino (WUVA).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il Ministro per i beni  
e le attività culturali*  
URBANI

Registrato alla Corte dei conti 18 febbraio 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 92

04A01664

DECRETO 30 gennaio 2004.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Avantrin».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa Amministrazione all'immissione in commercio:

Vista la comunicazione del 27 novembre 2003 della ditta Ucb Pharma S.p.a.:

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Ucb Pharma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: AVANTRIN.

Confezione: 30 compresse 100 mg.

A.I.C.: n. 026002 016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 gennaio 2004

p. *Il direttore generale*: MARRA

04A01692